

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
“FURTO – RAPINA – PORTAVALORI  
Economisti - Cassieri”**

N. \_\_\_\_\_

STIPULATA TRA



**REGIONE PUGLIA**

**E**

La Compagnia Assicuratrice \_\_\_\_\_

Agenzia di \_\_\_\_\_

**Durata del contratto**

Dalle ore 24:00 del	30 giugno 2011
Alle ore 24:00 del	31 dicembre 2014
I° rata dalle ore 24:00 del	30 giugno 2011
Alle ore 24:00 del	31 dicembre 2011
Rate successive annuali con scadenza alle ore 24:00 di ogni	31 dicembre

## SOMMARIO

<b>SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'</b> .....	<b>3</b>
Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale .....	3
Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione Furto – Rapina - Portavalori.....	4
<b>SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b> .....	<b>5</b>
Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio .....	5
Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio .....	5
Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori.....	5
Art. 2.4 – Durata dell'assicurazione.....	5
Art. 2.5 – Facoltà di recesso in caso di sinistro .....	6
Art. 2.6 – Cessazione anticipata del contratto.....	6
Art. 2.7 – Regolazione del premio (ove convenuta) .....	6
Art. 2.8 – Oneri fiscali .....	7
Art. 2.9 – Coassicurazione e delega .....	7
Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni .....	7
Art. 2.11 – Gestione del contratto.....	7
Art. 2.12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente .....	8
Art. 2.13 – Trattamento dati.....	8
Art. 2.14 – Interpretazione del contratto .....	8
<b>SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO – RAPINA – PORTAVALORI</b> .....	<b>9</b>
Art. 3.1 - Rischi Assicurati .....	9
Art. 3.2 - Furto.....	9
Art. 3.3 - Rapina.....	10
Art. 3.4 - Portavalori.....	10
Art. 3.5 - Titoli di credito – effetti cambiari .....	10
Art. 3.6 - Recupero delle cose assicurate .....	10
Art. 3.7 - Reintegro del premio e delle somme assicurate .....	11
Art. 3.8 - Esclusioni.....	11
<b>SEZIONE 4 -NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI</b> .....	<b>12</b>
Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro .....	12
Art. 4.2 - Esagerazione dolosa del danno .....	12
Art. 4.3 - Procedura per la valutazione del danno .....	12
Art. 4.4 - Mandato dei Periti.....	12
Art. 4.5 - Operazioni peritali.....	13
Art. 4.6 - Valore delle cose assicurate - Determinazione del danno- .....	13
Art. 4.7 - Esonero dalla dichiarazione di sinistri progressi .....	13
Art. 4.8 - Pagamento dell'indennizzo.....	13
Art. 4.9 – Informazioni sui sinistri.....	13
<b>SEZIONE 5 – PARTITE E CAPITALI ASSICURATI, LIMITI DI RISARCIMENTO, CALCOLO DEL PREMIO, RIPARTO DI COASSICURAZIONE</b> .....	<b>15</b>
Art. 5.1 – Partite e capitali assicurati .....	15
Art. 5.2 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.....	15
Art. 5.3 – Calcolo del premio .....	15
Art. 5.4 – Riparto di coassicurazione.....	16
Art. 5.5 – Disposizione finale .....	16



## SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

### Art. 1.1 – Definizioni relative al contratto in generale

<b>Contraente Ente Amministrazione Regione</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
<b>Assicurato</b>	Il soggetto nell'interesse del quale è prestata garanzia.
<b>Società</b>	La Compagnia Assicuratrice o il gruppo di Compagnie che prestano l'assicurazione.
<b>Broker</b>	Il soggetto, iscritto al RUI, ai sensi del D. Lgs.vo 209/2005 e specificamente incaricato dal Contraente della assistenza e consulenza nella gestione amministrativa e tecnica del contratto di assicurazione per tutto il tempo della durata della polizza, incluso proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
<b>Assicurazione</b>	Il Contratto di Assicurazione - Le garanzie prestate col contratto di assicurazione.
<b>Polizza</b>	Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.
<b>Capitolato Speciale</b>	Il complesso delle norme, rappresentate in polizza, che regolano il rapporto contrattuale.
<b>Garanzia</b>	La copertura dei rischi prestata dal contratto assicurativo.
<b>Indennizzo Indennità Risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Massimali</b>	Le somme massime che la Società è obbligata contrattualmente a pagare in caso di sinistro.
<b>Periodo assicurativo Annualità assicurativa</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
<b>Premio</b>	La somma, comprensiva di imposte, dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Sinistro</b>	L'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
<b>Franchigia</b>	L'importo che, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno e rimane a carico dell'Assicurato
<b>Scoperto</b>	La percentuale di danno convenuta a carico del Contraente e determinata a termini di polizza per ciascun sinistro



## Art. 1.2 – Definizioni relative all'assicurazione Furto – Rapina - Portavalori

<b>Furto</b>	Sottrazione di bene mobile al legittimo detentore
<b>Rapina</b>	Sottrazione di bene mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia
<b>Portavalori</b>	Persone incaricate del trasporto dei valori
<b>Primo rischio assoluto</b>	Forma di assicurazione per la quale la Società indennizza i danni fino alla concorrenza della somma predeterminata ed assicurata, prescindendo dal valore complessivo dei beni e senza l'applicazione della regola proporzionale
<b>Valore intero</b>	Forma di assicurazione per la quale la Società indennizza il danno denunciato per il suo intero valore e nei limiti della somma assicurata, a condizione che la somma stessa non sia di entità inferiore al valore dei beni in garanzia, altrimenti viene applicata la regola proporzionale
<b>Primo rischio relativo</b>	Forma di assicurazione che prevede un limite di indennizzo, pari alla somma assicurata, e la dichiarazione del valore complessivo dei beni oggetto dell'assicurazione. Anche tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale, ove detti beni siano dichiarati di valore inferiore a quello reale.
<b>Valori</b>	La valuta al corso legale, nazionale ed estera (con controvalore in valuta corrente), titoli di credito in genere, valori bollati, biglietti e tessere per mezzi pubblici, buoni benzina, buoni pasto, tessere telefoniche ed autostradali a consumo, fustelle sanitarie, e quant'altro assimilabile.
<b>Mezzi di chiusura dei locali</b>	Le protezioni di ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati
<b>Guasti cagionati dai ladri</b>	I guasti arrecati dai ladri, in occasione di un furto tentato o consumato, a fabbricati ed infissi posti a protezione dei beni assicurati.
<b>Casseforti e Armadi forti</b>	Mezzi di custodia dei valori, ad uno o a due battenti, aventi pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm., movimento di chiusura che comandi catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente, serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica laterale. Peso minimo kg.100.
<b>Contenuto</b>	Tutto quanto contenuto nei Beni Immobili, identificati in polizza, di proprietà ed o in uso al Contraente. A titolo esemplificativo e non esaustivo: mobili, arredamenti archivi, documenti, registri, cancelleria, stampati, macchine per ufficio elettriche ed elettroniche e loro macchine e parti accessorie, indumenti, tappezzerie, serramenti aggiunti e quanto altro di inerente, nulla escluso.



## SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 2.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia la relativo diritto di recesso.

### Art. 2.2 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

In ogni caso, a parziale deroga dell'art. 1901 C.C., tenuto conto che il Contraente, per le proprie modalità amministrative, effettua i pagamenti solo tramite ordinativi bancari, preventivamente deliberati dagli uffici competenti, si conviene tra le parti che ogni copertura inerente la presente polizza decorre:

- per la rata iniziale di perfezionamento, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del contratto indicato in polizza a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, e venga comunicato alla Società;
- per le rate di premio successive, dalle ore 24:00 del giorno di scadenza della rata a condizione che l'ordine di pagamento del relativo premio sia fatto dal Contraente entro 90 giorni dalla data di scadenza della rata e venga comunicato alla Società;
- per le appendici che comportano un pagamento di premio, incluse le regolazioni, dalle ore 24:00 del giorno di decorrenza del titolo a condizione che il pagamento venga effettuato entro 90 giorni dalla consegna dei relativi documenti da parte della Società.
- per le appendici a premio zero, dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione del Contraente al broker o alla Compagnia.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno della deliberazione/determina del pagamento, sempreché ne venga data tempestiva comunicazione alla Società.

Effettuato il pagamento, la garanzia verrà ripristinata senza soluzione di continuità anche relativamente al periodo in cui questa è stata sospesa, con esclusione dei sinistri accaduti nel periodo di scopertura, a condizione che gli stessi siano già conosciuti e denunciati dal Contraente/Assicurato.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker, il quale, verificato l'effettivo accredito, provvederà a perfezionare gli adempimenti amministrativi di propria competenza nei confronti della Società. [Determinazione n. 8 del 18 novembre 2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 284 del 4 dicembre 2010].

### Art. 2.3 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente deve denunciare le eventuali altre assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza

### Art. 2.4 – Durata dell'assicurazione

Il presente contratto ha validità dalle ore 24:00 del 30.06.2011 e scadenza alle ore 24,00 del 31.12.2014. La prima rata avrà effetto dalle ore 24:00 del 30.06.2011 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2011. Le rate successive saranno annuali con scadenza al 31/12 di ogni anno. Alla

scadenza, ed in assenza di specifiche preventive pattuizioni, il contratto si intenderà cessato, senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Tuttavia è facoltà del Contraente richiedere alla Società, che si riserva di accettare, il rinnovo del contratto per un periodo di tempo non superiore alla durata del contratto originario.

In ogni caso è facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga massima di 180 giorni alle medesime condizioni, per il completamento delle procedure di gara. In tale ipotesi il premio relativo ai periodi di proroga verrà conteggiato in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso. Alla scadenza, il contratto si intenderà cessato senza obbligo di ulteriori comunicazioni.

Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate sino alla definitiva scadenza della polizza e dell'eventuale proroga.

#### **Art. 2.5 – Facoltà di recesso in caso di sinistro**

La Società ed il Contraente possono recedere dal presente contratto dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 120 giorni a condizione che il rapporto complessivo S/P (sx liquidati+riservati al netto delle franchigie) sia  $\geq$  al 65%. In tale evenienza tutte le garanzie rimarranno operanti per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso e la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso;

Resta convenuto tra le Parti che l'eventuale recesso esercitato dalla Società al presente contratto varrà per la totalità delle polizze costituenti il Lotto con cui il Contraente ha aggiudicato la presente polizza, salvo che il Contraente stesso non richieda, per iscritto, il mantenimento di una o più delle suddette polizze, nel qual caso la Società è tenuta al rispetto degli accordi contrattuali sino alle rispettive scadenze.

#### **Art. 2.6 – Cessazione anticipata del contratto**

La Società ed il Contraente possono recedere anticipatamente dal presente contratto al termine di ciascuna annualità assicurativa, mediante lettera raccomandata da inviare alla controparte con almeno 120 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità. Nell'ipotesi in cui una delle parti si avvalga della disdetta anticipata, è facoltà del Contraente di richiedere, entro i 30 giorni precedenti la scadenza dell'annualità assicurativa, una proroga della durata fino a un massimo di sei mesi. In tal caso, la Società avrà il diritto di percepire il rateo di premio relativo alla durata della proroga, da computarsi in pro rata temporis rispetto al premio annuale in corso.

Resta convenuto tra le Parti che l'eventuale disdetta intimata dalla Società al presente contratto varrà per la totalità delle polizze costituenti il Lotto con cui il Contraente ha aggiudicato la presente polizza, salvo che il Contraente stesso non richieda, per iscritto, il mantenimento di una o più delle suddette polizze, nel qual caso la Società è tenuta al rispetto degli accordi contrattuali sino alle rispettive scadenze.

#### **Art. 2.7 – Regolazione del premio (ove convenuta)**

Qualora il premio viene convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni (positive o negative) intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati richiesti in base ai quali si procederà ad effettuare la regolazione di premio.

Se il contraente/assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la società deve fissare un ulteriore termine non inferiore a giorni 30, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione; la garanzia resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il contraente/assicurato non abbia adempiuto ai suoi obblighi, fermo restando il diritto della Società ad agire giudizialmente.

Qualora all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, attraverso un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore all'80% di quello dell'ultimo consuntivo.

E' previsto in ogni caso un premio minimo pari al 90% del premio di polizza.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

Ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio competente e non percepita. Tuttavia l'eventuale pagamento dei sinistri di competenza del periodo a cui si riferiscono le indicazioni inesatte o incomplete, sarà automaticamente sospeso fino a quando non sia ripristinata la regolarità amministrativa degli adempimenti suddetti.

### **Art. 2.8 – Oneri fiscali**

Le imposte, le tasse, i contributi, e tutti gli oneri stabiliti dalla legge presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, agli indennizzi alle polizze ed agli atti da esse dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

### **Art. 2.9 – Coassicurazione e delega**

Qualora l'assicurazione è ripartita per quote tra più Compagnie indicate in polizza, ognuna è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota. Il Contraente dichiara di aver affidato la consulenza ed assistenza nella gestione del presente contratto al Broker, e le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società indicata in sede di offerta e riportata nel frontespizio della presente polizza; di conseguenza tutti i rapporti relativi alla presente assicurazione saranno intrattenuti dal Contraente o dal Broker direttamente con la Società delegataria che provvederà ad informare le coassicuratrici.

In particolare tutte le comunicazioni inerenti il contratto ivi comprese quelle relative al recesso ed alla gestione dei sinistri si intendono fatte o ricevute dalla delegataria in nome e per conto di tutte le Imprese coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione nonché relativi alla rappresentanza processuale, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Contraente per il tramite del Broker direttamente nei confronti di ogni Compagnia coassicuratrice.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Imprese coassicuratrici indicate negli atti contrattuali a firmarli anche in nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria sui documenti di assicurazione li rende, ad ogni effetto, validi anche per le quote delle coassicuratrici.

### **Art. 2.10 – Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato ed il Broker sono tenuti devono essere indirizzate alla Direzione per l'Italia della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto anche a mezzo utilizzo del telefax.

### **Art. 2.11 – Gestione del contratto**

Ad ogni effetto di legge le parti contraenti riconoscono alla Consulbrokers S.p.A., Via Cavour n. 110 Bari, tel. +39 080.5289736, telefax + 39 080.5225805 iscritta al R.U.I. al n. B000104507, (in seguito denominata anche Broker) specificamente incaricata dalla Contraente, il ruolo di cui al D. Lgs. 209/2005 e s.m. e i. (ex Legge 792/84), relativamente alla predisposizione del presente Capitolato Speciale di Appalto, ed alla conclusione della relativa polizza.

Per quanto concerne la assistenza e consulenza nella esecuzione e gestione delle conseguenti obbligazioni contrattuali (gestione amministrativa e tecnica), il Contraente si avvarrà del suddetto Broker sino alla individuazione di nuovo Broker a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

In tal caso il nuovo Broker, previa idonea notifica comunicazione alla Società, subentrerà in tutte le obbligazioni di cui al presente articolo.

In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:

- che il Broker, nell'ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e sostanziale dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte delle Compagnie Assicuratrici;
- che tutte le comunicazioni, tutte le corrispondenze, anche in materia di sinistri e di gestione degli stessi, nonché tutti i rapporti amministrativi inerenti l'esecuzione del contratto, saranno

trasmesse dall'una all'altra parte per il tramite del suddetto Broker oppure direttamente tra le parti con contestuale invio di copia della relativa corrispondenza al Broker;

- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker e che lo stesso, così effettuato, abbia effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell'art. 1901 C.C. In conseguenza di ciò, la Società delegataria ed ogni eventuale società coassicuratrice, delegano, esplicitamente, il broker all'incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 118 Dlgs 209/2005 e con gli effetti, per il Contraente, previsti al primo comma del medesimo articolo;
- che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli Assicuratori unitamente a estratto conto riepilogativo degli importi incassati, per quali avrà dato disposizione di pagamento al proprio Istituto di Credito.
- che le variazioni alla presente assicurazione, richieste dal Contraente al broker in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società, nei termini di quanto previsto dall'art. 2.9 "Coassicurazione e delega". Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell'art. 2.2 "Decorrenza della garanzia – Pagamento del premio";
- che l'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti, secondo quanto previsto nel Capitolato generale di gara. La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.  
Il nuovo Broker maturerà il diritto ad incassare le provvigioni a far data dalla prima scadenza utile successiva alla relativa notifica di affidamento d'incarico da parte del Contraente alla Società.
- che il Broker abbia ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all'art. 112, comma 3 del Dlgs 209/2005 e si impegni a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della Società in qualunque momento del rapporto;
- che il presente articolo sia privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l'obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l'ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.

### **Art. 2.12 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente**

Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni dattiloscritte, valgono unicamente le norme del Codice Civile. Si intendono pertanto abrogate tutte le condizioni di assicurazione eventualmente riportate a stampa. Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto si dichiara competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente Contraente, che ugualmente sarà esclusivamente competente anche in tema di clausola arbitrale.

### **Art. 2.13 – Trattamento dati**

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

### **Art. 2.14 – Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente / assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione. Allo stesso modo, l'eventuale discordanza tra le norme contrattuali, le norme di legge e del Codice Civile in materia di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole all'Assicurato.



## SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO – RAPINA – PORTAVALORI

### Art. 3.1 - Rischi Assicurati

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto e dalla rapina dei beni assicurati nonché di quelli trasportati da Portavalori, nei limiti delle somme in quanto elencate alla successiva sezione 5.

Le garanzie vengono prestate A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, con rinuncia quindi da parte della Società a quanto le compete ai sensi dell'art. 1907 del codice civile.

### Art. 3.2 - Furto

Relativamente alla garanzia furto, la Società indennizza i danni materiali direttamente derivati dal furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali indicati in polizza contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura / chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;
  - b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
  - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
- Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Qualora l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze :

- che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, nè di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

La garanzia furto è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura (porta, finestra, vetrina, ecc.) dei locali, trovantisi alla voce "ubicazione del rischio", situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi :

- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega diverse dal ferro) fissate nei muri.

Il fabbricato in cui si trovano i locali contenenti le cose assicurate deve essere costruito e coperto in cemento, laterizi, pietre od altri simili materiali.

Se la linea del tetto è situata ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo da superfici acquee nonché da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, il tetto deve essere costruito in laterizi armati o cemento armati e senza lucernari, oppure, in vetro cemento armato totalmente fisso.

Qualora non siano rispettati i suddetti requisiti o qualora il furto sia commesso con la sola rottura di cristalli o vetri ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura, è applicato lo scoperto del 25% sull'indennizzo dovuto.

Se la difformità riguarda però aperture diverse da quelle usate per raggiungere le cose assicurate, il danno verrà liquidato a termini di contratto, senza eccezioni o riserve per tale titolo

Tale scoperto non è operante quando il furto così avvenuto è commesso durante:

- l'orario di apertura al pubblico in presenza di addetti;
- l'intervallo di chiusura diurna;

- l'orario di chiusura, purchè attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti ma permanendo all'esterno dei locali.

Qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, con detrazione dello scoperto del 25%

Sono parificati ai danni da furto i danneggiamenti causati alle cose assicurate per commettere il furto o nel tentativo di commetterlo..

### **Art. 3.3 - Rapina**

Relativamente ai danni da rapina, avvenuta nei locali indicati in polizza, la garanzia è estesa al caso in cui l'Assicurato o i suoi dipendenti vengono costretti a consegnare le cose assicurate, anche con violenza e/o minaccia diretta verso altre persone, ed anche qualora le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

In questo caso la Società corrisponderà l'80% dell'importo liquidato a termini di contratto, restando il rimanente 20% a carico dell'assicurato stesso, senza che egli possa farlo assicurare da altri.

### **Art. 3.4 - Portavalori**

La garanzia è riferita a tutti gli assicurati e loro sostituti della Contraente quando svolgono per conto della medesima le mansioni di portavalori

L'assicurazione è prestata contro:

- il furto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
- il furto con destrezza limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona minacciata)

commessi sulle persone incaricate adibite al trasporto dei valori mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, Repubblica di S. Marino o dello Stato della Città del Vaticano, detengono i valori stessi.

L'efficacia delle garanzie deve intendersi operante alla condizione che le persone adibite al trasporto (portavalori ed eventuali accompagnatori):

- non abbiano menomazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, siano di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni, nonché dipendenti del Contraente;
- non svolgano il servizio più di uno per volta.
- Limitatamente alle mansioni di accompagnatori, autisti, gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed agli Istituti di Polizia Privata sono convenzionalmente equiparati ai "dipendenti".

L'assicurazione vale soltanto durante l'orario di servizio tra le ore 5 e le ore 21.

Per servizio esterno si intende sia quello svolto all'interno che all'esterno dei locali del Contraente.

Qualora si trovino insieme due o più persone incaricate del trasporto dei valori, dipendenti dello stesso Contraente ed indicate anche in polizze diverse della stessa società, l'assicurazione si intende complessivamente limitata alla somma assicurata per una sola di esse.

I trasporti valori possono essere effettuati a piedi e con qualsiasi mezzo di trasporto.

### **Art. 3.5 - Titoli di credito – effetti cambiari**

Per quanto concerne il furto e la rapina dei titoli di credito ed effetti cambiari, la Società rimborserà, nei limiti delle somme assicurate, solo ed esclusivamente le spese di ammortamento

### **Art. 3.6 - Recupero delle cose assicurate**

Se in seguito ad un sinistro di furto e/o rapina, le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'indennizzo riscosso dalla Società per le

stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra la Società e l'Assicurato.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

### **Art. 3.7 - Reintegro del premio e delle somme assicurate**

In caso di sinistro le somme assicurate ed i limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di eventuali franchigie.

Su richiesta della Contraente e previo consenso della Società, detti limiti potranno essere reintegrati nei valori originari; in tal caso la Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente tra la data del reintegro ed il termine del periodo assicurativo in corso.

### **Art. 3.8 - Esclusioni**

*Sono esclusi dall'indennizzo i danni:*

verificatisi in occasione di:

- atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale; a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

causati da o dovuti a :

- frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- causati con dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante;
- derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;

*Sono altresì escluse dall'assicurazione:*

1. Cose in leasing e apparecchiature elettroniche, se ed in quanto assicurate con specifica polizza.  
Relativamente a tali cose resta convenuto che la presente assicurazione, soggetta ai termini ed alle condizioni tutte da essa previsti, prestata a PRA fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, deve intendersi operante nei confronti di dette specifiche polizze esclusivamente nei seguenti termini (differenza di condizioni, valori e limiti):
  - come assicurazione primaria per le garanzie eventualmente mancanti o per in operatività delle suddette polizze;
  - come coassicurazione indiretta per tutti gli altri casi.
2. Gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata); collezioni ed oggetti d'arte di valore singolo superiore a € 2.600,00.
3. Merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza.
4. Aeromobili e natanti.
5. Automezzi iscritti al P.R.A.



## SEZIONE 4 -NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

### Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli e' possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- a) darne avviso alla Società, per il tramite del Broker, entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Per sinistri di particolare gravità è opportuno inviare alla Società comunicazione telegrafica entro tre giorni da quando il Contraente / Assicurato ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) al più presto presentare dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate o sottratte;
- f) mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Fermo restando la facoltà della Società di stabilire, anche valendosi di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenuti le cose assicurate.

### Art. 4.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### Art. 4.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno e' concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; e quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### Art. 4.4 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e

non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. "Obblighi in caso di sinistro";

- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. "Determinazione del danno";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### **Art. 4.5 - Operazioni peritali**

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

#### **Art. 4.6 - Valore delle cose assicurate - Determinazione del danno-**

*Premesso* che per "valore a nuovo" si intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto *valore a nuovo* alle condizioni che seguono:

1. in caso di sinistro si determina per ciascuna partita separatamente:
  - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione valore a nuovo non esistesse;
  - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al capoverso precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo.
2. Il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è avvenuto il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere delle cose colpite dal danno.
3. L'assicurazione in base al *valore a nuovo* riguarda esclusivamente beni in stato di attività.

In caso di sinistro alle merci, attribuite in base al costo di riapprovvigionamento alla partita "Contenuto", l'indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento stesso al momento del sinistro comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali, sdoganamento, etc.

#### **Art. 4.7 - Esonero dalla dichiarazione di sinistri pregressi**

La mancata dichiarazione dei danni che abbiano colpito le cose, le attività o le persone in tempi precedenti la stipulazione del presente contratto, non può essere invocata dalla Società come motivo di impugnazione per la liquidazione dell'indennizzo o del risarcimento del sinistro, fatto salvo il caso di manifesta e provata malafede.

#### **Art. 4.8 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. "Esclusioni".

#### **Art. 4.9 – Informazioni sui sinistri**

La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, con cadenza semestrale, il dettaglio aggiornato dei sinistri, indicando :

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva (per singolo sinistro) che dovrà essere

mantenuto, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;

- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato (per singolo sinistro);
- i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni).

Tutti i sinistri dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la data di accadimento dell'evento, la tipologia dell'evento e la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita all'Amministrazione Contraente preferibilmente mediante supporto informatico utilizzabile per le dovute elaborazioni statistiche (foglio elettronico tipo excel).

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di richiedere ed ottenere ulteriori situazioni sinistri, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo, con preavviso di giorni 30.

La Società dovrà, con cadenza semestrale, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri.



## SEZIONE 5 – PARTITE E CAPITALI ASSICURATI, LIMITI DI RISARCIMENTO, CALCOLO DEL PREMIO, RIPARTO DI COASSICURAZIONE

### Art. 5.1 – Partite e capitali assicurati

N.	Partite	Capitali assicurati
1	<b>Contenuto:</b> – Tutto quanto contenuto nei Beni Immobili, identificati in polizza, di proprietà ed o in uso al Contraente, nulla escluso	
2	<b>Valori</b>	
2.a	(*) In cassaforte o in armadio forte (superiore a 100 Kg.)	€ 25.000,00 per ubicazione (*)
	<b>Si precisa che per la sola sede di BARI, Via Caduti di Tutte le Guerre n. 15 (AUTOPARCO CENTRALE) la somma assicurata, riferita alla custodia di buoni benzina, viene elevata ad € 105.000,00 ed il limite annuo, unicamente per tale sede, ad € 130.000,00.</b>	
2.b	Ovunque in mobili o cassetti chiusi a chiave o in casseforti di peso inferiore a 100 kg.	
3	<b>Guasti cagionati dai ladri ai locali e agli infissi</b>	
4	<b>Portavalori</b>	Vedasi Art. 3.4 N. style="background-color: #cccccc;">
4.a	Fino a € 25.000,00 a piedi e con qualsiasi veicolo	€ 25.000,00 per ubicazione (*)
4.b	> € 25.000,00 e fino a €50.000,00 come sopra ma accompagnato da almeno un dipendente	
4.c	> € 50.000,00 e fino a € 150.000,00 come sopra ma accompagnato da due dipendenti di cui uno almeno munito di arma da fuoco	
4.d	> € 150.000,00 e fino a € 300.000,00, solo a bordo di autoveicolo ed accompagnato da due dipendenti armati come sopra	

(\*) Vedi elenco allegato

Il massimo risarcimento per anno assicurativo è fissato in € 200.000,00\*..

### Art. 5.2 – Limiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate, con l'applicazione dei relativi limiti, franchigie e scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia, potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Partita	Limite di risarcimento	Franchigia	Scoperto
1			
2a°	vedi artt. 3.2 – 3.3		
2b			
3			
4a	vedi art. 3.4		
4b			
4c			
4d			

### Art. 5.3 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dalla Contraente viene così calcolato:

### Parametro di riferimento

(Somme assicurate)

Partita	per singola ubicazione	in totale (n.)	Tasso finito pro mille	Premio finito anticipato
1				
2a	€ 25.000,00	16		€
2b				
3				
4a	€ 25.000,00	16		€
4b				
4c				
4d				

Rimane convenuto tra le parti che, in caso di regolazione, il premio verrà calcolato sulla base dei tassi finiti espressi nel presente articolo.

#### Art. 5.4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio di cui alla presente polizza viene ripartito tra le seguenti Imprese secondo le percentuali indicate:

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione
(delegataria)		

#### Art. 5.5 – Disposizione finale

Resta convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma, eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalle Società, vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

**La Società**

**Il Contraente**

**Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:**

- 2.2 Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio
- 2.3 Assicurazione presso diversi assicuratori
- 2.4 Durata dell'assicurazione
- 2.5 Facoltà di recesso in caso di sinistro
- 2.6 Cessazione anticipata del contratto
- 2.10 Forma delle comunicazioni
- 2.11 Gestione del contratto
- 2.12 Rinvio alle norme di legge - Foro competente
- 2.14 Interpretazione del contratto
- 4.9 Informazioni sui sinistri
- 5.5 Disposizione finale

**La Società**

**Il Contraente**

### Allegato a Capitolato Speciale – Furto – Rapina - Portavalori

N.	CITTA'	INDIRIZZO	Riferimento interno
1	BARI	Via Caduti di Tutte le Guerre, 15	Cassiere Centrale
2	BARI	Via Caduti di Tutte le Guerre, 15	Economo di Plesso
3	BARI	Lungomare Nazario Sauro, 31-33	Economo Presidenza G.R.
4	BARI	Lungomare Nazario Sauro, 45	Economo Assessorato Agricoltura
5	BARI	Via Gobetti, 26	Economo di Plesso
6	BARI	Corso Sonnino, 177	Economo di Plesso
7	BARI	ex CIAPI – Via Corigliano – Z. I.	Economo di Plesso
8	BARI	Via Celso Ulpiani, 10	Economo di Plesso
9	MODUGNO	Ex Enaip – Via delle Magnolie, 1	Economo di Plesso
10	ROMA	Via Barberini, 36	Economo Delegazione romana
11	BRUXELLES - Lussemburgo	Rue de Trone, 62	Economo Delegazione UE
12	LECCE	Viale Aldo Moro	Economo Provinciale
13	BRINDISI	Via Tor Pisana, 128	Economo Provinciale
14	TARANTO	Piazza Dante, 2 BESTAT	Economo Provinciale
15	FOGGIA	Via A. Volta, 13	Economo Provinciale
16	TIRANA (ALBANIA)	Piazza Skandembeg – Palazzo della Cultura	Economo Cassiere

**La Società**

**Il Contraente**